



Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento

CONDIZIONI DI FORNITURA

RDO 4965499

Art. 1. OGGETTO E VALORE COMPLESSIVO DELLA COMMESSA (CIG n. B54EA19A22)

La Società Sovecar Srl, (da ora “la Ditta”) – CF/P.IVA 01294760226 – con sede in Trento alla Via Vienna 76, in ragione dell’offerta presentata sulla piattaforma Me.PA. - si obbliga ad effettuare all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento (C.F. 80022790226) da ora A.D.S.T., la fornitura con posa in opera di un impianto in pompa di calore marca Daikin serie Bluevolution con gas ecologico R32 completo di accessori, come meglio specificato nel preventivo trasmesso.

La condensa delle macchine interne sarà canalizzata negli scarichi del bagno esistente.

L’A.D.S.T. dovrà provvedere a quanto necessario per l’alimentazione elettrica del motore esterno.

Il prezzo a corpo della fornitura ed installazione, come indicato nel citato preventivo, è pari a € 4.878,00 IVA esclusa. Il prezzo è comprensivo del rilascio della certificazione dell’impianto.

Nel caso di particolari e non prevedibili difficoltà tecniche nell’effettuazione del foro del muro perimetrale, le parti concordano un eventuale costo ulteriore di € 40,00 all’ora (IVA esclusa) per tecnico (utilizzando non più di 2 tecnici). Tale prestazione opzionale è stimata per un importo complessivo di € 160,00 € IVA esclusa.

Il valore della commessa in parola è pari a € 5.038,00 più Iva al 22% per € 1.108,36, per un totale complessivo di € 6.146,36, ricomprensivo degli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale indicati nel DUVRI allegato al presente contratto.

Art. 2. NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023 nonché dei RR.DD. n. 2440 del 18 Novembre 1923 e n. 827 del 23.5.1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Le predette norme sono parte integrante del presente contratto.

Art. 3. PREZZO

I prezzi di cui al presente atto sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo per l’anno di durata del presente contratto.

Art. 4. OBBLIGHI DI ESECUZIONE DELLA DITTA

Tutti i materiali e gli apparecchi eventualmente installati devono essere rispondenti alle rispettive normative in materia e devono essere adatti all’ambiente in cui saranno installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive e termiche. La Ditta è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che, direttamente o indirettamente, attengano alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La Ditta deve inoltre adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni a cose e/o persone. In particolare, la ditta aggiudicataria deve:

- garantire l'idoneità professionale del personale impiegato con l'attuazione di piani di controllo della qualificazione e formazione;
 - utilizzare personale e mezzi idonei e dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;
 - controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e quelle previste nel PSS da parte del proprio personale;
 - predisporre, ove necessario, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e della cartellonistica di sicurezza prescritte;
 - verificare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive, anche nel caso di attività interferenti;
 - rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;
 - controllare l'idoneità e l'efficienza dei DPI consegnati ai lavoratori;
- o munire il personale di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione.

Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.

Art. 5. VERIFICA DI BUONA ESECUZIONE

La verifica di buona esecuzione verrà eseguita a cura della A.D.S.T. per accertare la rispondenza della fornitura del servizio erogato a quanto concordato ed offerto dalla Ditta.

Art. 6. TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni di cui al precedente Articolo 1, lettera A) dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto.

Art. 7. INADEMPIENZE - PENALITÀ RELATIVE

Per ogni giorno di ritardo nella fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,3% del valore del Contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le penali di cui al presente articolo verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta.

L'applicazione di penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto.

Art. 8. PAGAMENTO

Il pagamento della fattura avrà luogo all'esito positivo della Buona esecuzione delle prestazioni.

La fatturazione della fornitura sarà unica e presuppone la buona esecuzione della stessa.

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta, in dipendenza della fornitura in argomento, sarà effettuato con mandato informatico sul conto corrente IBAN n.IT78V0828234672000010407795 dedicato e intestato alla Ditta medesima, presso la Banca CASSA RURALE VAL DI NON - ROTALIANA E GIOVO, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Fattura elettronica nel sistema di interscambio.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.

Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA n. AC4SI0 e del Codice Identificativo

Gara (C.I.G.) n. B54EA19A22.

Art. 9. SUBAPPALTO

Non è previsto il ricorso al subappalto per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 10. GARANZIA

La durata della garanzia per le prestazioni oggetto del presente contratto (fornitura di materiale e relativa posa in opera) è di 24 (ventiquattro) mesi;

La garanzia di cui al punto precedente decorre dal giorno successivo alla verifica di buona esecuzione della fornitura.

La garanzia viene prestata dalla Ditta su richiesta dell'A.D.S.T.; ogni onere connesso all'intervento di garanzia è a completo carico della Ditta.

Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sarà applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo all'atto della chiamata in garanzia.

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella esecuzione del servizio principale.

Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra l'A.D.S.T. e la Ditta, risultassero imputabili ad un non corretto impiego degli impianti da parte del personale dell'Amministrazione rispetto al normale uso degli stessi.

Art. 11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla presente commessa, un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 ed a comunicarne gli estremi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, entro 7 giorni dall'aggiudicazione provvisoria. Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata alla A.D.S.T. a mezzo PEC. In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita alla A.D.S.T. per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente atto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice CIG B54EA19A22.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente atto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente atto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 12. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet dell'Avvocatura dello Stato.

L'A.D.S.T. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente art. 7.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D.S.T. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D.S.T. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14.

Art. 13. ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva della Ditta o del subappaltatore, che segnali un'inadempienza contributiva, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in

corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti

Art. 14. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nei casi di esito negativo della buona esecuzione e di inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D.S.T. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con PEC, ed è immediatamente operativa.

Art. 15. RECESSO DALL'ORDINATIVO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 16. FORZA MAGGIORE

Al fine di non incorrere in inadempimento contrattuale, la Ditta dovrà trasmettere a mezzo PEC una comunicazione relativa all'impossibilità oggettiva di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C. ecc.), comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 17. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

Art. 18. SPESE

In conformità con quanto previsto dalla normativa in materia, le spese di copia, stampa carta bollata eventuale registrazione e altre spese inerenti al presente atto sono a carico della Ditta, qualora lo stesso venga registrato in caso d'uso.

Art. 19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ARTT. 4, COMMA 1, LETT. G) E 29 DEL D.LGS 196/2003.

Le attività oggetto del presente contratto implicano, da parte dell'Azienda, il trattamento dei dati personali di cui è titolare l'Avvocatura dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito definito per brevità anche il "Codice").

Inoltre, l'Avvocatura, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del Codice, riconosce che la Ditta dispone delle autonomie operative necessarie, dell'esperienza, delle capacità e l'affidabilità necessarie a fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo

relativo alla sicurezza.

Pertanto, la Ditta, nell'ambito delle prestazioni oggetto del contratto dovrà effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice. In particolare, la Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, viene nominata dall'Avvocatura, Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice e per l'effetto, accettando tale nomina, ha l'obbligo di:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Codice, nei relativi allegati compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall' Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito "Garante")
- eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, la Ditta dovrà preventivamente informare l'Avvocatura.
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento", sia dipendenti della società che esterni alla stessa, ed organizzarli nei loro compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina e facendo anche in modo che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti.

Le nomine ad Incaricato di personale esterno non dipendente della Ditta dovranno essere limitate al solo periodo necessario a svolgere le operazioni di trattamento che saranno indicate nelle relative istruzioni, e non dovranno essere riferite a soggetti sui quali la Ditta non sia in grado di esercitare una diretta autorità.

- verificare la costante adeguatezza delle misure di sicurezza per la protezione dei trattamenti alle misure minime di sicurezza di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice, da adottarsi nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico allegato B al Codice e secondo le previsioni dell'art. 180, e delle eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36 nonché a quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
- fornire all'Avvocatura, laddove richiesta dalla legge, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi erogati alle disposizioni del Codice ed in particolare del Disciplinare Tecnico.

Il Rappresentante dell'A.D.S.T

Il Rappresentante della Ditta
